

"L. K. L. P. U."

535



00185 ROMA
Via Sommacampagna, 19
Tel. 06.686231
Fax 06.68623380
www.odg.it
oclg@oclg.it
cnog@pec.cnog.it
Codice fiscale 06926900587

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

IL DIRETTO
(dr. rJtfj fi ma)

Consiglio di disciplina nazionale

ORDINE DEI GIORNALISTI LOMBARDIA CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE	
Prot.n.	91 / 17
anno	06/02/ 2017

Delibera n. 51/2016

IL CONSIGLIO DI DISCIPLINA NAZIONALE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI

riunito a Roma presso la sede del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti in via Sommacampagna 19, il giorno 15 dicembre 2016, con la presenza della maggioranza dei suoi componenti a norma dell'art. 6 del regolamento delle funzioni disciplinari adottato in data 14.12.2012, ha esaminato il ricorso presentato dal giornalista pubblicista LIVIO FANZAGA, all'epoca dei fatti direttore dell'emittente Radio Maria, domiciliato presso lo Studio Legale Guardamagna e Associati, sito in Piazza San Pietro in Gessate, 2 Milano

Avverso

la decisione del Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia assunta l'8 giugno 2016 con la quale veniva comminata la sanzione disciplinare della sospensione di mesi 6 (sei).



Il fatto

Il Consiglio di disciplina territoriale della Lombardia il 10 febbraio 2016 delibera l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del giornalista pubblicista Padre Livio Fanzaga, su richiesta del Consiglio dell'Ordine della Lombardia, per verificare se vi fosse stata violazione delle norme deontologiche, con particolare riferimento, all'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ordine (per aver tenuto un comportamento lesivo delle norme di legge dettate a tutela della personalità altrui) e all'articolo 9 del Codice deontologico ('Tutela del diritto alla non discriminazione' quando al comma 1 viene stabilito che "nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinione politica, condizioni personali, fisiche o mentali").

L'avvio del procedimento era stato determinato da un intervento in diretta di Padre Livio Fanzaga dai microfoni di Radio Maria, nella giornata del 3 febbraio 2016, all'indirizzo della prima firmataria nonché relatrice del provvedimento sulle unioni civili all'epoca all'esame del Senato. Padre Fanzaga riferendosi alla parlamentare del Partito democratico, Monica Cirinnà, si era così espresso: "Questa qui, mi sembra un po' la donna del capitolo diciassettesimo dell'Apocalisse. La Babilonia, che adesso brinda con prosecco alla vittoria. Signora arriverà anche il suo funerale, stia tranquilla, glielo auguro il più lontano possibile ma arriverà anche quello".

L'8 giugno 2016 il Consiglio di disciplina territoriale, a conclusione del procedimento, infligge al direttore di Radio Maria la sanzione disciplinare di sei mesi di sospensione. Sanzione disciplinare poi sospesa con deliberazione del 7 luglio 2016 da parte di questo Consiglio.

Il procedimento disciplinare davanti al Consiglio di disciplina territoriale

Nel corso del procedimento davanti ai primi giudici Padre Fanzaga aveva rinunciato all'audizione e inviato una memoria con allegate delle interviste rilasciate ad al



organi di stampa dopo il clamore suscitato dal suo intervento. Nei testi delle interviste egli sottolineava che "da parte mia non vi è stata nessuna intenzione di offendere, di discriminare e confermo il mio rispetto per la senatrice Cirinnà e per il ruolo istituzionale che ricopre". Padre Fanzaga, inoltre, con le sue parole, come emergeva sempre dai testi delle interviste, "aveva inteso ricordare alla Cirinnà che la gloria di un successo politico è effimera, mentre il Giudizio di Dio resta per l'eternità (Avvenire, 5 febbraio 2016) e che egli era solito chiamare 'Babilonia' il mondo senza Dio (Adnkronos, 4 febbraio 2016)".

I primi giudici, per confutare il senso delle giustificazioni prodotte da Padre Fanzaga, avevano richiamato integralmente in delibera il testo dell'Apocalisse cui il direttore di Radio Maria aveva fatto riferimento durante la sua diretta radiofonica.

Ad avviso dei primi giudici le spiegazioni fornite da Padre Fanzaga erano risultate prive di qualsiasi fondamento perché le frasi pronunciate nel corso della trasmissione radiofonica riguardavano senza dubbio la senatrice Cirinnà, colpevole – secondo il sacerdote – di aver espresso opinioni morali e politiche diverse da quelle da lui professate. Per il Consiglio di disciplina territoriale le frasi pronunciate da Padre Fanzaga oltrepassavano dunque il diritto di critica e costituivano grave offesa alla persona e al ruolo rivestito dalla Cirinnà che pure Fanzaga aveva dichiarato, ma solo formalmente, di voler rispettare.

Inoltre, per il Collegio non poteva negarsi che le sue frasi costituissero "un grave attacco alla persona della Cirinnà, che viene definita come una prostituta, ed alla quale si augura, seppur in un futuro non troppo vicino, la morte. Dunque la critica espressa da Padre Fanzaga, superava ampiamente i limiti della continenza espressiva e della pertinenza consentiti dalle norme deontologiche. I primi giudici si erano richiamati anche alle sentenze dalla Corte di Cassazione (Sentenza n. 7605 del 31/3/2006 e Sentenza 20137 del 18/10/2005) nonché alla più recente pronuncia (Sentenza n. 690 del 19 gennaio 2010) con la quale la suprema Corte ricorda come la critica deve sempre svolgersi in termini corretti e misurati e non può mai trasmodare

e...
f...<V
Nn-;
dJ Discr:it' ..
Nn-;
O!''J.b, . . .ff
>=

in attacchi personali, diretti a coinvolgere la persona del soggetto criticato. Per il Collegio non era dunque "in gioco la figura morale del sacerdote" ma l'esame complessivo del suo comportamento alla luce delle norme di deontologia professionale dei giornalisti.

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale

Il 23 giugno 2016 Padre Livio Fanzaga difeso dai legali Davide Guardamagna e Alessandro Facchino di Milano presenta ricorso avverso alla deliberazione del Collegio territoriale al Consiglio di disciplina nazionale. Oltre alla richiesta di sospensiva (concessa il 7 luglio 2016) la difesa di Padre Fanzaga chiede la revoca del provvedimento impugnato perché privo di fondamento in fatto e in diritto.

La difesa di Padre Fanzaga contesta il superamento del limite della continenza e soprattutto quando, a detta dell'organo disciplinare, il direttore di Radio Maria, avrebbe definito la senatrice Cirinnà "una prostituta".

A supporto la difesa, non solo sottolinea come Padre Fanzaga non abbia mai pronunciato tale espressione o un suo sinonimo, ma anche come "alla luce di una comprensione non scolastica dei testi biblici e della tradizione cristiana, così come di una ricerca coscienziosa, la 'Babilonia' dell'Apocalisse' non è semplicemente una prostituta e non è neppure una donna" (viene allegata al ricorso una dotta documentazione di esegesi biblica ampiamente illustrata nella memoria, ndr).

Per la difesa, insomma, la prima delle frasi incriminate ("Questa qui, mi sembra un po' la donna del capitolo diciassettesimo dell'Apocalisse, La Babilonia, che adesso brinda con prosecco alla vittoria") pronunciate da Padre Fanzaga - direttore di una radio dedicata alla diffusione del messaggio evangelico, secondo gli insegnamenti della Chiesa cattolica - deve essere interpretata così: "Monica Cirinnà, come l'umanità rappresenta Babilonia del capitolo diciassettesimo dell'Apocalisse, ha fatto scelte e tenuto comportamenti che contribuiscono a edificare un mondo senza Dio".

La seconda frase ("Signora arriverà anche il suo funerale, stia tranquilla, gli

Il ricorso al Consiglio di disciplina nazionale
Il 23 giugno 2016 Padre Livio Fanzaga difeso dai legali Davide Guardamagna e Alessandro Facchino di Milano presenta ricorso avverso alla deliberazione del Collegio territoriale al Consiglio di disciplina nazionale. Oltre alla richiesta di sospensiva (concessa il 7 luglio 2016) la difesa di Padre Fanzaga chiede la revoca del provvedimento impugnato perché privo di fondamento in fatto e in diritto.
La difesa di Padre Fanzaga contesta il superamento del limite della continenza e soprattutto quando, a detta dell'organo disciplinare, il direttore di Radio Maria, avrebbe definito la senatrice Cirinnà "una prostituta".
A supporto la difesa, non solo sottolinea come Padre Fanzaga non abbia mai pronunciato tale espressione o un suo sinonimo, ma anche come "alla luce di una comprensione non scolastica dei testi biblici e della tradizione cristiana, così come di una ricerca coscienziosa, la 'Babilonia' dell'Apocalisse' non è semplicemente una prostituta e non è neppure una donna" (viene allegata al ricorso una dotta documentazione di esegesi biblica ampiamente illustrata nella memoria, ndr).
Per la difesa, insomma, la prima delle frasi incriminate ("Questa qui, mi sembra un po' la donna del capitolo diciassettesimo dell'Apocalisse, La Babilonia, che adesso brinda con prosecco alla vittoria") pronunciate da Padre Fanzaga - direttore di una radio dedicata alla diffusione del messaggio evangelico, secondo gli insegnamenti della Chiesa cattolica - deve essere interpretata così: "Monica Cirinnà, come l'umanità rappresenta Babilonia del capitolo diciassettesimo dell'Apocalisse, ha fatto scelte e tenuto comportamenti che contribuiscono a edificare un mondo senza Dio".
La seconda frase ("Signora arriverà anche il suo funerale, stia tranquilla, gli

paragonano alla donna del Capito XVII dell'Apocalisse". Sempre per il PG, infine, non condivisibili si configurano, per contro, i motivi di impugnazione, incentrati sul carattere allegorico dei riferimenti biblici, anche perché tale 'allegoricità', forse sostenibile nell'ambito di un articolo scritto, stenta a cogliersi in una trasmissione radiofonica, caratterizzata dall'immediatezza del messaggio".

Al parere del PG la difesa ha controdedotto con nota del ribadendo le argomentazioni portate nel ricorso

L'audizione

Il giorno 23 novembre u.s. Padre Livio Fanzaga assistito dall'avvocato Facchino viene ascoltato dal Consiglio di disciplina nazionale. Nel corso dell'audizione emerge che l'incolpato, dal 24 giugno 2016, non è più direttore responsabile della testata radiofonica e il programma 'Commento alla stampa' del quale era conduttore e all'interno del quale si era consumata la vicenda oggetto del procedimento, è stato cancellato. Alla base della decisione gli esiti del provvedimento disciplinare adottato dal Collegio territoriale: "Ho cambiato tipo di programma – spiega l'incolpato – mettendo al primo posto la politica ecclesiastica, i temi della Chiesa e molto sui tempi internazionali che interessano la nostra radio come quelli della pace. Quindi ho lasciato perdere l'aspetto giornalistico per dedicarmi di più a qualcosa che è più congeniale alla mia missione di sacerdote".

Alla domanda se dovesse rifare il programma direbbe le stesse cose, Padre Fanzaga risponde: "Diciamo sinceramente che il clima era un po' riscaldato e il programma è in diretta. Diciamo che sono stato un po' ... Sono intervenuto a parlare con la signora Cirinnà perché avevo letto sul Corriere che lei diceva: io sono una cattolica, di famiglia cattolica e ho frequentato le scuole cattoliche fino al liceo. Allora mi sono fatto un po' attirare da questo fatto per dire signora, lei è una cattolica ... Dice sì, io come cattolica ritengo che questa legge si possa fare. Ho detto no, come cattolica questa legge non è conforme alla visione cristiana delle cose. Per quello che ho d


trrr;; ,,
/'Q'..! :.t. V/)^\n
.t.t.-" .. ' .. :tZ,\

quella frase famosa del funerale, che poi l'ho detto in tono scherzoso. Se si legge la trascrizione, ho detto - comunque un giorno compariremo davanti al giudizio di Dio, ho solo detto, un giorno più lontano possibile -. (...) Quindi non volevo augurare niente, ricordiamoci che, dopo la fine della vita, per noi cristiani c'è il giudizio che conta. Però l'ho detto perché lei è credente, la signora, e credo che sia credente anche adesso. Quindi ho parlato da credente ad una credente, senza la minima intenzione di offendere o di augurarle qualcosa. Poi sa come sono gli italiani, quando si parla di funerale vanno in fibrillazione".

Nel corso dell'audizione l'incolpato afferma di non essere più intervenuto dai microfoni di Radio Maria sulla vicenda ("Tutti i cattolici che seguono Radio Maria lo sanno benissimo, infatti nessuno si è lamentato di questa frase, nessuno"), ma di aver scelto altri organi di stampa per spiegare le sue ragioni chiedendo scusa alla parlamentare per il fraintendimento.

CONSIDERAZIONI e CONCLUSIONI

Con l'iscrizione all'Albo il giornalista è chiamato all'esercizio responsabile della professione facendo riferimento al rispetto del bagaglio deontologico che la caratterizza. Tra i suoi fondamenti nell'esercitare il diritto-dovere di cronaca, il giornalista è tenuto a rispettare il diritto della persona alla non discriminazione per razza, religione, opinione politica, condizioni personali, fisiche o mentali oltre al non travalicare il limite della continenza espressiva. La difesa nel corso del procedimento ha più volte ribadito come non vi sia stato da parte dell'incolpato alcuna violazione delle norme come contestate in quanto, a chi non conosce il significato di Babilonia, la sua evocazione può risultare indifferente mentre chi conosce il suo pm1ato, sa bene ricondurlo nell'ambito che esclude l'offesa. Ciò eliminerebbe alla radice il motivo del contendere ma non può comunque negare quanto le modalità espressive adottate dal giornalista nell'esercizio della sua funzione abbia poi generato. Tanto che l'incolpato ha sentito l'esigenza di scusarsi per il fraintendimento - sebbene l'atto di doglia. Y[. . .



non sia avvenuto dai microfoni della radio da lui diretta e nell'ambito dello stesso programma dove si è verificato il fatto oggetto del procedimento ma prediligendo lo strumento dell'intervista rilasciata ad altri organi di stampa – e, di riconoscere, come avvenuto nel corso dell'audizione, che il programma in diretta risentiva di un clima un po' riscaldato.

Né può valere il fatto che abbia indirizzato il suo dire nei confronti della parlamentare Cirinnà "perché aveva letto di lei che si diceva cattolica e aver frequentato le scuole cattoliche", dunque secondo l'incolpato una personalità capace di comprendere il significato pieno delle sue parole. Resta comunque il fatto che pur inserendo la parlamentare nel circuito dei *cognoscentes*, cioè tra coloro capaci di intendere quanto allegoricamente richiamato dall'incolpato, la stessa, comunque, non è stata posta al riparo dagli effetti che l'evocazione di Babilonia aveva evidentemente suscitato nella platea dei non *cognoscentes* (Ex multis: "M.Cirinnà? 'Arriverà anche lei ai funerali. E' la Babilonia'. Che simboleggia la meretrice", Il fattoquotidiano.it 3/2/2016; 'Radio Maria choc: Cirinnà diventa Babilonia, prostituta dell'Apocalisse, lastampa.it 4/2/2016).

Non è certo in discussione il diritto di espressione - ogni opinione è legittima e dunque libera – tuttavia le modalità attraverso le quali questo diritto viene esercitato, ed esse, ancor più nell'ambito dell'esercizio giornalistico, non sono evidentemente indifferenti. La legittimità dell'esercizio del diritto di critica da parte dell'incolpato non è dunque in discussione ma per le stesse ragioni espresse dalla difesa ("Entrambe le frasi nelle quali si è articolato l'intervento di Padre Fanzaga sull'attività della senatrice Monica Cirinnà, se interpretate nel contesto dei concetti riferimenti religiosi, esegetici e 'culturali', sono inidonee a costituire un illegittimo attacco personale e si pongono, anche sotto il profilo strettamente giuridico, nel contesto dell'esercizio di un acuminato ma pertinente e continente diritto di critica politica") trattandosi di un passaggio dotto, può valere, come tale, come ancora sottolineato dalla difesa, "se destinato a una platea di *cognoscentes*, costituita, in particolare, dagli ascolta::;iiJf_

su quella radio e, senza conoscere l'Apocalisse, ascoltare le fi·asi contestate.

Il ricorso, quindi, è infondato e va respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine nazionale dei giornalisti, visto il fascicolo degli atti, udito il consigliere relatore, ascoltato l'incolpato

DELIBERA


di respingere il ricorso presentato da Livio Fanzaga avverso la decisione assunta dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia in data 8 giugno 2016, confermando la sanzione disciplinare della sospensione di mesi sei.

Così deciso in Roma il 15 dicembre 2016

Le decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, "possono essere impugnate, nel termine di 30 giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista è iscritto" ... "Possono proporre reclamo all'Autorità giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio" (art. 63 L. 69/63 – art. 8 D.P.R. 137/2012).

IL SEGRETARIO F.F.

Paolo Giovagnoni



LA RELATRICE

Laura Trovellesi Cesana



IL PRESIDENTE


SeJ!_oJ9a!Wk--é/!1 /

Decisione depositata in originale presso la Segreteria del Consiglio di disciplina nazionale dell'Ordine dei Giornalisti il

'19 GEN. 2017

LA SEGRETARIA

Maria Annunziata Zegarelli



E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
IL DIRETTORE
(dr. Ennio Babilonia)



RELATA DI NOTIFICA

A richiesta del Consiglio di Disciplina Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario dell'Ufficio Unico Notifiche presso la Corte di Appello di Roma ho notificato la presente decisione a:

1. Fanzaga Livio, domiciliato c/o Studio legale Guardamagna e associati, Piazza San Pietro in Gessate 2, 20122 Milano



/j) Consiglio di disciplina territoriale dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia, in persona del presidente pro tempore, Via A. Da Recanate 1 - 20124 Milano

3. Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano, v1a Freguglia 1 -20122 Milano;

